

Per l'anno 2021 è prevista la replica del credito d'imposta del 50 per cento per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dal decreto agosto (articolo 81 del DL 104/2020) in relazione al secondo semestre 2020.

Beneficiari del credito di imposta sono anche gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, con le seguenti **caratteristiche**:

- deve trattarsi di investimenti nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche debbano certificare di svolgere attività sportiva giovanile);
- l'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (da pagare con strumenti tracciabili) e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime speciale previsto dalla legge 398/1991.

Il corrispettivo sostenuto costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine ovvero dei prodotti o servizi forniti. Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

La gestione della misura è affidata al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda mediante uno specifico modulo (il modulo andrà approvato con specifico provvedimento).

Successivamente il Dipartimento per lo Sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvederà alla concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta nel limite delle risorse disponibili dandone notizia con la pubblicazione di apposito elenco sul proprio sito istituzionale (nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue).

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione mediante modello F24 presentato in via telematica.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. Il Dipartimento per lo Sport

procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento (Ue) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».